

Bruxelles, 20 giugno 2017 (OR. en)

10473/17

DAPIX 237 CRIMORG 124 ENFOPOL 324 ENFOCUSTOM 159 JAI 613

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio
in data: 19 giugno 2017

Destinatario: delegazioni

Oggetto: Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio

- Valutazione della Grecia riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione della Grecia riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici - adottate dal Consiglio nella sua 3550^a sessione tenutasi il 19 giugno 2017.

10473/17 rus/lui/S 1
DGD 1C IT

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio

Valutazione della Grecia riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici

- 1. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio deve decidere all'unanimità se questa condizione è soddisfatta. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della suddetta decisione è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005).
- 2. Conformemente all'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, la verifica del rispetto della condizione di cui sopra deve essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve inoltre basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- 3. A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena questi ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- 4. La Grecia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici. La Grecia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria. Una visita di valutazione ha avuto luogo in Grecia e il gruppo di valutazione austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio(9118/17 DAPIX 182 CRIMORG 99 ENFOPOL 229 ENFOCUSTOM 117 JAI 416).

- É stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici (9119/17 DAPIX 183 CRIMORG 100 ENFOPOL 230 ENFOCUSTOM 118 JAI 417).
- 6. Durante la riunione del Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) del 29 maggio 2017, si è constatato che ogni Stato membro vincolato dalla decisione 2008/615/GAI concorda che sono rispettate le condizioni che consentono al Consiglio di concludere che, ai fini dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, la Grecia ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- 7. Il Consiglio conclude pertanto che ai fini dello scambio automatizzato di dati **dattiloscopici**, la **Grecia** ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.